

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

NOVITÀ FISCALI

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con LEGGE n.172 del 4 dicembre 2017

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018

Legge 27.12.2017 n.205

ADEMPIMENTI

ROTTAMAZIONE CARTELLE – RIAPERTURA TERMINI	
Art.1 commi 1, 4, e 11 quater D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	<p>Riapertura dei termini per chi non aveva fatto domanda di rottamazione: (dei carichi affidati nel periodo 2000-2016). Per la domanda c'è tempo fino al 15 maggio 2018. Più tempo per ripresentare le domande respinte a causa del mancato pagamento dei piani rateali in corso. Il termine slitta dal 31 dicembre al 15 maggio 2018. Rateizzabile anche il versamento delle precedenti rate scadute.</p> <p>Rottamazione per i carichi affidati nel 2017: ridefinite le modalità.</p> <p>Definizione agevolata dei tributi locali non riscossi: torna la possibilità per regioni, province e comuni di stabilire la definizione agevolata per i tributi locali. Interessati gli atti notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione. No riapertura termini per definizione agevolata alle somme notificate negli anni dal 2000 al 2016.</p>
SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI – CALAMITA' 2017	
Art.2 D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	<p>Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.</p> <p>Slittamento degli obblighi tributari e contributivi dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia.</p> <p>Slittano i versamenti tributari e contributivi anche per i contribuenti dei territori dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.</p>
EMERSIONE REDDITI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO	
Art.5 septies D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	<p>Nuova edizione della voluntary disclosure.</p> <p>Interessati alla possibilità di regolarizzazione delle somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di comunicazione. Interessati i contribuenti rientrati in Italia in precedenza iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in paesi limitrofi.</p>

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

ADEMPIMENTI (segue)

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI LAVORATORI DOCENTI E RICERCATORI	
Art.8-bis D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	<p>Potranno usufruire di un regime fiscale più favorevole lavoratori, docenti e ricercatori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 e che usufruiscono dell'abbattimento del reddito imponibile. Il nuovo articolo consente, infatti, di applicare per l'anno 2016 il regime più favorevole previsto fino al 2015. In base a queste disposizioni era prevista la parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa: i redditi, infatti, erano conteggiati nella base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori, quindi con detassazione rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento.</p> <p>Con il D.Lgs. 147/2015, invece, la detassazione è stata ridotta al cinquanta per cento. Il comma 1 stabilisce dunque che l'opzione per il regime fiscale di favore introdotto dal D.Lgs. 147/2015, abbia effetto limitatamente al quadriennio 2017-2020 e non anche per il periodo d'imposta 2016. In riferimento a questa annualità fiscale continuerà, dunque, ad applicarsi la precedente normativa. Le imposte pagate in più verranno restituite. Modalità da definire.</p>

5 PER MILLE ENTI PARCO	
Art.17-ter D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	<p>A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette.</p>

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 997	<p>Prorogata la rideterminazione del valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate.</p> <p>Il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore è il 1 gennaio 2018.</p> <p>Il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale è il 30 giugno 2018.</p> <p>La misura dell'imposta sostitutiva è all'8% sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.</p>

ADEMPIMENTI (segue)

NUOVO CALENDARIO FISCALE	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. Commi 932, 933 e 934	<p style="text-align: center;">Modello 730</p> <p>Per il 730 (sia nella versione precompilata che ordinaria) la scadenza, dal 2018, viene fissata al 23 luglio. La scadenza del 7 luglio rimane solo per la presentazione al sostituto d'imposta. Negli altri casi (presentazione diretta e al CAF), la scadenza è unificata al 23 luglio. Viene modificata la tempistica a disposizione dei CAF per effettuare le operazioni a loro carico e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni;b) consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni predisposte. <p>I CAF devono effettuare tali operazioni entro:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. <p style="text-align: center;">Dichiarazione dei redditi</p> <p>La seconda scadenza rimodulata è quella di presentazione del modello Redditi. Viene confermato anche per il 2018 il termine del 31 ottobre.</p> <p style="text-align: center;">Modello 770</p> <p>Anche per il modello 770 la scadenza per la presentazione, che tradizionalmente è fissata al 31 luglio, passa al 31 ottobre.</p>

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

in vigore dall'anno d'imposta 2017

NUOVO REGIME FISCALE PER IL TERZO SETTORE IN VIGORE 2018

Articoli 5-ter, 5-quater, 5-sexies D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	Prorogata la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 prevista dall'art. 14 del D.L. n. 35/2005. È stato precisato che l'entrata in vigore (anno 2018) delle disposizioni contenute decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 - codice del terzo settore -valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali.
---	---

DEDUCIBILITA' EROGAZIONI LIBERALI

Articoli 5-ter, 5-quater, 5-sexies D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	Prorogata la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 prevista dall'art. 14 del D.L. n. 35/2005. È stato precisato che l'entrata in vigore (anno 2018) delle disposizioni contenute decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 - codice del terzo settore -valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali.
---	---

DETRAIBILITÀ DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Art.5 quater D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	L'articolo 83 del Codice del Terzo settore nel testo attuale prevede una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro. Con la norma introdotta nel decreto, invece, si conferma la detrazione in precedenza contemplata dall'articolo 15, lettera i-bis del TUIR, che prevede la detraibilità dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro.
---	---

DETRAIBILITÀ DEGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

Art.5 quinquies D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	inserite tra le spese sanitarie detraibili dall'IRPEF (19%) quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, limitando l'agevolazione ai prodotti elencati nella sezione A1 del Registro nazionale dei prodotti erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Agevolazione solo per gli anni 2017 e 2018.
--	---

DETRAZIONI CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Art. 20 comma 8 bis D.L. n.148 del 16.10.2017 convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.	Relativamente alla detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari "fuori sede", si prevede che, a regime , la detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università localizzata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. Commi 23 e 24	La novità introdotta dal DI 148/2017, invece, viene limitata ai periodi d'imposta 2017 e 2018 , per i quali il requisito della distanza (100 Km), necessario per fruire dell'agevolazione, si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate . In tal modo, viene stabilito il carattere temporaneo della disposizione di favore.

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

in vigore dall'anno d'imposta 2018

DETRAZIONI PER SPESE RISPARMIO ENERGETICO – CONFERME E MODIFICHE

<p>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. comma 3</p>	<ul style="list-style-type: none">• È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione al 65% per le spese per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma al 31 dicembre 2021 per quelli in ambito condominiale;• La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto). La detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.• La detrazione, invece, è del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d'aria calda a condensazione.• Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
--	--

L'ECOBONUS PER I MICRO-COOGENERATORI IN CONDOMINIO

<p>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. comma 3</p>	<p>I micro-coogeneratori sono apparecchi che svolgono contemporaneamente due funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ integrano o sostituiscono le caldaie per il riscaldamento;▪ producono energia elettrica. <p>La nuova detrazione è riconosciuta in caso di sostituzione di impianti esistenti e al momento per le sole spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. L'ammontare massimo della detrazione è fissato in 100.000 euro. Per poter beneficiare dell'agevolazione inoltre deve essere certificato a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento. Il decreto in questione definisce il metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione, i valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria, la definizione di cogenerazione ad alto rendimento, il calcolo del risparmio di energiaprimaria.</p>
--	---

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

in vigore dall'anno d'imposta 2018 (segue)

BONUS MOBILI	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. comma 3	Il bonus mobili è stato confermato fino al 31 dicembre 2018. La detrazione IRPEF del 50% , con un tetto di 10.000 euro per unità immobiliare, spetterà per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) , destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. Nel 2018, sarà possibile fruire del bonus mobili solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

DETRAZIONE SPESE RISTRUTTURAZIONE	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 3	Prorogata fino al 31 dicembre 2018 della detrazione del 50% , con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PER IACP, COOPERATIVE EDILIZIE PROPRIETA INDIVISA	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 3	Dal 2018, inoltre, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) potranno fruire dell'ecobonus per tutti i tipi di interventi di riqualificazione energetica e non solo, come attualmente previsto per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75%. Le stesse detrazioni potranno essere utilizzate anche dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP , istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

CESSIONE CREDITO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 3	Possibilità di cedere il credito corrispondente all'ecobonus viene estesa a tutti (non solo ai soggetti incapienti) e per tutte le tipologie di interventi di riqualificazione energetica , quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari (non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali). La cessione potrà essere effettuata a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati. Per i soggetti incapienti resta ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

in vigore dall'anno d'imposta 2018 (segue)

BONUS VERDE	
<p>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. Commi da 12 a 15</p>	<p>Viene introdotta una detrazione del 36% dell'IRPEF per le spese sostenute per interventi di "sistemazione a verde" degli immobili.</p> <p>In particolare, rientrano nel perimetro dell'agevolazione le opere riguardanti le aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi, nonché quelle per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.</p> <p>La detrazione spetterà ai contribuenti che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori.</p> <p>Il limite di spesa è determinato in misura pari a 5.000 euro e si riferisce alla singola unità immobiliare. Pertanto, nel caso in cui uno stesso contribuente effettui più interventi su diversi immobili, la detrazione spetterà con riferimento a ciascun intervento.</p> <p>La norma include tra le spese detraibili anche quelle di progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere.</p> <p>La detrazione spetta anche per gli interventi comuni eseguiti sulle parti esterne degli edifici condominiali. Anche in questo caso l'importo massimo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare e la detrazione spetterà al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili (bonifici, carte di credito, ecc.). In proposito si precisa che, differentemente da quanto previsto per le detrazioni riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la norma non richiede l'effettuazione del pagamento tramite bonifico parlante.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36% andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p> <p>Il beneficio fiscale per il contribuente ammonterà dunque a un massimo di 1.800 euro (36% x 5.000), da suddividere in dieci rate pari a 180 euro all'anno.</p> <p>La detrazione è inoltre cumulabile con le ulteriori agevolazioni previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella stessa misura del 50%.</p> <p>In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale siano stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'immobile. In caso di decesso dell'avente diritto, l'agevolazione si trasmette all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.</p>

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

in vigore dall'anno d'imposta 2018 (segue)

DETRAZIONE ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. Comma 28	Prevista dal 2018 una detrazione Irpef del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro , sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale .
---	--

DETRAZIONE SPESE A FAVORE STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. Commi 665 -667	Viene introdotta una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute (anche nell'interesse di familiari a carico) a favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Le spese agevolabili sono quelle sostenute, a partire dal 2018, per l'acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento , nonché di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino l'apprendimento delle lingue straniere. Occorre un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i beni acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
--	--

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SULLE CALAMITÀ NATURALI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. Commi 768 e770	Introdotta una detrazione Irpef del 19% relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Le due misure agevolative si applicano solo per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018
--	--

SOMME ESCLUSE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 28	Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari non concorrono a formare reddito di lavoro .
---	---

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

in vigore dall'anno d'imposta 2018 (segue)

BONUS 80 EURO									
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 132	Ampliata la platea dei beneficiari del bonus 80 euro attraverso l'aumento della soglia reddituale prevista per l'accesso all'agevolazione: si passa da 24mila a 24.600 euro ; il bonus, poi, si annulla a fronte di un reddito complessivo almeno pari a 26.600 euro (in luogo dei previgenti 26.000 euro).								
	<table border="1"><thead><tr><th>Reddito</th><th>Importo bonus</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fino a 24.600</td><td>960</td></tr><tr><td>Oltre 24.600 fino a 26.600</td><td>il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.</td></tr><tr><td>Oltre 26.600</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Reddito	Importo bonus	Fino a 24.600	960	Oltre 24.600 fino a 26.600	il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.	Oltre 26.600	0
	Reddito	Importo bonus							
	Fino a 24.600	960							
Oltre 24.600 fino a 26.600	il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.								
Oltre 26.600	0								

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 156	A partire dal 1° gennaio 2018 viene esteso ai dipendenti pubblici il regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati (deducibilità dei premi e dei contributi versati). L'equiparazione si applica anche ai dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della legge. Ne sono invece esclusi i premi e i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017, per i quali continua a operare la disciplina previgente.

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

ESENZIONI E TASSAZIONE PARTICOLARI REDDITI

CONTRATTI AGEVOLATI - CEDOLARE RIDOTTA	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 16	Viene prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato .

IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 19	<p>Viene data l'interpretazione autentica della norma per la determinazione del valore dei beni significativi, che deve tenere conto dell'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.</p> <p>La norma chiarisce che come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.</p> <p>La norma riprende quanto già chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/2016 che al punto 17.2 .</p> <p>La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo.</p> <p>Ricordiamo che i beni di valore significativo sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; video-citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.</p> <p>L'appaltatore che fornisce beni di valore significativo, applica l'aliquota Iva del 10% fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi.</p> <p>L'aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.</p>

PLUSVALENZE DERIVANTI DA VENDITA DI AZIONI IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI PRODUTTIVITÀ	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 161	<p>Definito il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato.</p> <p>Viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 26% sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.</p>

LIMITE REDDITUALE PER FIGLI FISCALMENTE A CARICO	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1. Commi 252 e 253	<p>Viene innalzato da 2.840,51 euro a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per considerare i figli fiscalmente a carico</p> <p>La nuova soglia rileverà solamente per i figli under 24 e dal 1° gennaio 2019.</p>

A cura del CAF CISL - 2 gennaio 2018

ESENZIONI E TASSAZIONE PARTICOLARI REDDITI

COMPENSI DA ATTIVITÀ MUSICALI E ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 367	Viene elevato da 7.500 a 10mila euro il limite dell'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche .

REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 999	I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, per effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate vanno assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26% (la medesima aliquota prevista per le partecipazioni non qualificate).

TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

TRIBUTI REGIONALI E LOCALI	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 37	Anche per il 2018: <ul style="list-style-type: none">• viene sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica: ai Comuni istituiti a seguito di fusione e a quelli in predissesto o dissesto finanziario; nelle Regioni in situazione di disavanzo sanitario; in riferimento alla Tari e alle tariffe di natura patrimoniale• i Comuni possono confermare la stessa maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e il 2017.

CALCOLO DELLA TARI	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 Art 1, Comma 38	Prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni fondato su un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.